

La presente deliberazione viene affissa il 15 DIC. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 601 del 12 DIC. 2008

Oggetto: Corte di Appello di Napoli -Giudizio- Provincia Bn c/ Maglione Vincenzo +1 - Appello
Sentenza Trib. Airola n. 19/08-Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.-

L'anno duemilaotto il giorno DODICI del mese di DICEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) Ing. Pompilio Forgione	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	-Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	-Assessore	_____
6) Dr. Maria Cirocco	-Assessore	_____
7) Dr. Carlo Falato	-Assessore	_____
8) Dr. Augusto Nicola Simeone	-Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
IL PRESIDENTE



LA GIUNTA

Premesso che con nota del 27/11/08 l'avv. Raffaele Lamparelli, già difensore dell'Ente nel giudizio di 1° grado, comunicava l'opportunità di proporre appello avverso la sentenza Tribunale di Airola n. 19/08 per le motivazioni ivi riportate;

Con determina n. 559/08 si proponeva appello avverso la sentenza n. 19/08 resa da Tribunale di Airola dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, con conferma del difensore nominato in 1° grado per continuità;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa dinanzi alla Corte di Appello di Napoli dalla Provincia di Benevento c/ Maglione Vincenzo con atto di appello avverso la sentenza Trib. Airola n. 19/08 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.559 /08;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Andrea Lanzalone)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente *Assessore Bozzi.*
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.559/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli dalla Provincia di Benevento c/ Maglione Vincenzo avverso la sentenza Trib. Airola n. 19/08 ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 790 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 15 DIC. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 15 DIC. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilevi nei termini di legge.

16 GEN. 2009

li **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 26 DIC. 2008.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 16 GEN. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per			
2 SETTORE <u>Avvocatura</u>	il	_____	prot. n. _____
SETTORE _____	il	_____	prot. n. _____
SETTORE _____	il	_____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il	_____	prot. n. _____
✓ Nucleo di Valutazione	il	_____	prot. n. _____

✓ Conferenza Capigruppo

Repubblica Italiana in nome della Legge

Comandiamo a tutti gli uffici giudiziari che ne sono dotati
effettuino ogni atto di ufficio e in nome di presente del
Pubblico Ministero, in nome del quale e tutti gli uffici
della forza pubblica in corso di esecuzione ne siano
muniti di ufficio.

Alto's _____

11

La presente copia è conforme alla copia esecutiva di ufficio

per il signor Alberto Pericciotti in proprio
Alto's _____

Delata di notifica

Archiata dell'av. Alberto Pericciotti in


proprio, io uff. Giud. della Sr. Cav. D. M. A. A.
Tribunale di Benevento - ho - oggi - notificato
una copia esecutiva esente va della sentenza
n. 19/08 - Riv. 25 - emessa in data al
28-10-2008, del Sr. M. Nino Ferraro della
Sr. Cav. D. M. A. A. Trib. di Benevento, ex art.
275 c.p.c., c.

① Amministrazione Provinciale di Benevento
in benevento Presidente Sr. Legale app. Sr. nel dia
lito eletto presso il Procuratore Distrettuale av.
Raffaele Camparillo - Campa Annunziata - 3
82100 / Benevento -

Studio Legale

Avv. Raffaele Lamparelli

racc.ta n.13407342829-8



Spett.
Provincia di Benevento
Settore Legale
Via Calandra n.4
82100 Benevento

Alla cortese attenzione del Dirigente del Settore

OGGETTO: Provincia di Benevento / Maglione Vincenzo + 1, Tribunale di Benevento sezione distaccata di Airola, Giudice Dott. Ferraro R.G. n.6189/01, definita con sentenza n. 19/08; *Vs. rif. Determinazione n.372/2001 del 20-11-2001.*

In relazione alla procedura in oggetto facendo seguito alla mia del 12-11-08, in allegato alla presente, Vi trasmetto copie della sentenza notificate in data odierna a cura dell'Avv. Alberto Basilicata (in proprio e nella qualità).


In attesa di eventuali istruzioni invio cordiali saluti.

all.c.s.

Benevento, 13-11-2008.

Avv. Raffaele Lamparelli

Settore Avvocatura
Prot. n. 6854
20.11.08

 Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr./Prot. 0025734 Data 19/11/2008
Oggetto SENTENZA MAGLIONE
VINCENZO DETERM.N.372
Dest. Avvocatura Settore

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE DISTACCATA DI AIROLA

N. 6189/01 A.C.	
N. 19/08	Sent.
N. 1206	Oron.
N. 259	Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE DISTACCATA DI AIROLA

OGGETTO
Risarcimento danni

COPIA

Il Tribunale, in persona del dott. Remo Ferraro con funzione di Giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6189 del R.G.A.C. dell'anno 2001, avente ad oggetto "risarcimento danni", assegnata in decisione all'udienza del 28.6.2007, e vertente

TRA

MAGLIONE VINCENZO, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Basilicata, elettivamente domiciliato in Airola in Via G. Verli 3, giusta procura a margine dell'atto di citazione

- attore -

E

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del suo legale rappresentante, il Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Zamparelli, elettivamente domiciliata in Benevento in Rampa Annunziata 3, giusta procura a margine della comparsa di risposta

Remo Ferraro

- convenuta -

nonché

Comune di Airola, in persona del suo legale rappresentante, il Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenza Falco, elettivamente

domiciliata in Airola in Piazza della Vittoria 18, giusta procura a margine della comparsa di risposta

- terzo / chiamato in causa -

Conclusioni delle Parti

All'udienza del 28.6.2007, i procuratori dell'attrice concludevano come da atto introduttivo e verbali di udienza le cui conclusioni si abbiano qui per integralmente richiamate e trascritte.

Svolgimento del Processo

Maglione Vincenzo, con atto di citazione notificato il 20.9.2001, conveniva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti al suo fabbricato sito in Airola, prospiciente la strada provinciale denominata Corso Caudino, n. 168, in NCU al foglio 15, particella 1237, sub 8, causati dal passaggio di mezzi pesanti e leggeri su detta strada e dalla creazione di cunette per lavori di attraversamento stradale per allacci di servizio, attesa la inidoneità della massicciata stradale ad assorbire le sollecitazioni dei veicoli in transito, arrecando così lesioni alle parti murarie, al soffitto, all'intonaco, ai pavimenti, ai balconi e al rivestimento della facciata.

A sostegno della domanda produceva una relazione di consulenza tecnica.


Concludeva affinché l'Amministrazione convenuta, previo accertamento della sua responsabilità, nella qualità di ente proprietario della strada, fosse condannata al pagamento della complessiva somma di € 22.015,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'Amministrazione Provinciale, che impugnando la domanda, eccepeva in via preliminare la nullità dell'atto

Remo Ferraro

introduttivo per la mancanza e/o assoluta incertezza della determinazione della cosa oggetto della domanda nonché della esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa risarcitoria in quanto l'Amministrazione aveva provveduto ad effettuare tutto quanto di sua competenza, a seguito delle ricevute doglianze pervenutele per la strada provinciale "Corso Caudino" di Airola. Sosteneva che, con propria nota del 9.1.2001, Prot. 674, aveva sollecitato il Comune di Airola ad adottare tutti i provvedimenti di sua competenza, sia in materia di limitazione e/o inibizione del traffico veicolare, sia per l'installazione di rallentatori di velocità, di cui esso ente provinciale con nota del 12.4.2000, Prot. 10240 aveva espresso parere favorevole al Comune di Airola. Ed ancora, segnalava che, a seguito di sopralluoghi effettuati dai tecnici di essa Amministrazione Provinciale, era stato riscontrato che l'ossatura della strada non presentava alcun segno di cedimento strutturale e che, quindi, la causa dei danni lamentati dall'attore erano da ascrivere presumibilmente a vizi strutturali del fabbricato, che era dotato di un piano interrato rispetto al piano stradale. Rappresentava, inoltre, che nessuna responsabilità poteva esserle ascritta in quanto la estensione delle strade rendeva praticamente impossibile l'esercizio di controllo continuo ed efficace volto ad impedire la insorgenza di fatti lesivi e che, comunque, nel caso, vertendosi in tema di discrezionalità tecnica della P.A., sussisteva l'insindacabilità, da parte di questo giudice, circa i tempi e le modalità relativi alla costruzione e manutenzione delle opere pubbliche.

Chiedeva infine di essere autorizzata a chiamare in causa il Comune di Airola per essere dallo stesso tenuta indenne in caso di una sua

Renzo Ferraro



soccombenza e/o comunque ottenere una declaratoria di rivalsa da ogni responsabilità derivatile da una pronunzia di soccombenza, atteso che il Comune di Airola non aveva posto in essere tutto quanto di sua competenza circa la regolamentazione del traffico, ai sensi degli artt. 6 comma 4/b e 7 comma 3 del C.d.S., e concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.

Autorizzata la chiesta chiamata, ed instaurato il contraddittorio con atto notificato il 12.12.2001, si costituiva in giudizio il Comune di Airola che eccepiva in via preliminare la nullità della domanda ex art. 164 c.p.c. e il proprio difetto di legittimazione, in quanto esso Comune non era tenuto alla manutenzione della strada provinciale. Ciò sul presupposto che gli asseriti danni lamentati dall'attore dovevano essere imputati alla inidoneità del tipo di pavimentazione stradale, tenuto conto dell'evoluzione e dell'intensità del traffico veicolare che si ripercuote su di essa, e alle caratteristiche costruttive del fabbricato attoreo, parte del quale incide sotto il livello stradale. Nel merito, il Comune deduceva di aver sempre puntualmente ed adeguatamente disciplinato il traffico veicolare con apposita segnaletica di limitazione di velocità, bande sonore e con l'installazione di rallentatori di velocità (dossi), poi rimossi in quanto gli stessi provocano maggiori e più intense oscillazioni, con maggiore nocimento agli abitanti della zona e, quindi, chiedeva il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.

Espletata l'attività istruttoria, con l'acquisizione di prove documentali e di una consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni, all'udienza del 26.10.2006, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione in esito ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Remo Ferraro

Successivamente, la causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 27.3.2007, atteso che il giudice che aveva introitato la causa a sentenza, nel mentre era stato trasferito presso altro Tribunale.

Precisate nuovamente le conclusioni, conformemente a quanto riportato in epigrafe, la causa veniva trattenuta da questo giudice per la decisione in esito ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Motivi della Decisione

Ritiene questo giudicante che le emergenze probatorie acquisite al giudizio conducano, con tranquillante certezza, all'accoglimento della domanda, dovendo la stessa reputarsi fondata.

“*In limine*” vanno esaminate le questioni preliminari di rito sollevate dai convenuti.

In proposito si rileva che deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per omessa o assoluta incertezza dei requisiti di cui al numero 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c..

Infatti, l'attore con l'atto di citazione, valutato nel suo complesso, ha ben determinato sia il *petitum* che la *causa petendi*, ovverosia che il suo fabbricato ha subito danni imputabili all'uso e alla manutenzione della strada provinciale Corso Caudino di Airola, per i quali ha chiesto il risarcimento dei danni, con rivalutazione ed interessi, quantificandoli in complessivi € 22.015,57, supportando la domanda anche con una consulenza tecnica di parte.

Del pari deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal convenuto Comune di Airola, in quanto ad esso risulta devoluta la competenza circa la regolamentazione del traffico, ai sensi degli artt. 6 comma 4/b e 7 comma 3 del C.d.S., trattandosi nel caso di strada

Renzo Ferraro

provinciale attraversante il centro urbano.

Neppure può essere accolta l'eccezione sollevata dall'Amministrazione Provinciale di inammissibilità della domanda per la sussistente insindacabilità, da parte di questo giudice, circa i tempi e le modalità relativi alla costruzione ed alla manutenzione delle opere pubbliche, perché le stesse rientrano in mere scelte di discrezionalità della P.A..

Sul punto si osserva che qualora si sia in presenza di azioni od omissioni della Pubblica Amministrazione, che non siano riconducibili a provvedimenti o comunque scelte effettuate nell'esercizio dei suoi poteri autoritativi, ma integrino meri comportamenti materiali, come nel caso dell'inosservanza, nell'esecuzione o manutenzione di opera pubblica, delle comuni cautele necessarie ad evitare danno ai terzi, questi, ove subiscano una lesione dei propri diritti, possono chiedere ed ottenere dal giudice ordinario una tutela risarcitoria e/o reintegratoria.

Ed ancora, va precisato che la responsabilità degli Enti convenuti, per i danni subiti dall'attore al suo fabbricato, ha natura extra contrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per cui l'onere della prova di una condotta colpevole di essi convenuti, Amministrazione Provinciale e Comune di Airola, ricade integralmente sull'attore.

Ciò precisato, passando all'esame del merito della domanda deve essere innanzitutto precisato che nel caso non risulta essere stato contestato l'esistenza dei danni al fabbricato dell'attore Maglione, così come descritti nell'atto introduttivo, per cui ogni ulteriore attività istruttoria sul punto appare superflua, nonostante sia stata anche tempestivamente chiesta dall'attore.

Orbene, nel merito della controversia è stato provato ed accertato

Remo Ferraro

inequivocabilmente, attraverso l'esame della documentazione prodotta dall'attore, dalla mancata contestazione delle parti in ordine alla esistenza dei danni e della consulenza tecnica di ufficio, che i danni subiti dall'attore al suo fabbricato sono stati provocati dal passaggio di mezzi pesanti e leggeri su detta strada e dalla creazione di cunette per lavori di attraversamento stradale per allacci di servizio, attesa la inidoneità della massicciata stradale ad assorbire le vibrazioni dei veicoli in transito, le quali hanno arrecato micro lesioni alle parti superficiali dei muri, al soffitto, all'intonaco, ai pavimenti, ai balconi e al rivestimento della facciata, danni questi su cui non vi è specifica contestazione da parte dei convenuti.

Infatti, il CTU, attraverso specifiche indagini tecniche, condivise da questo giudice, in risposta ai quesiti postigli - e non esorbitando dai poteri e facoltà riconosciutegli, per cui ogni censura sul punto sollevata dalle convenute devono essere disattese - ha accertato, inoppugnabilmente, che il fabbricato attoreo presenta uno stato lesionale superficiale *"del tipo compatibile con le sollecitazioni da vibrazione e scuotimento"* e che effettivamente il passaggio dei mezzi pesanti su detta strada, non perfettamente levigata e non idonea all'assorbimento delle sollecitazioni scaturite dal passaggio di automezzi pesanti, hanno rappresentato la causa dei danni lamentati.

Il CTU, inoltre, ha, con motivazioni condivisibili da questo giudice, esaurientemente replicato alle censure mosse al suo primo elaborato tecnico dai consulenti di parte convenuta, individuando sempre nelle vibrazioni trasmesse dal passaggio dei mezzi meccanici lungo la detta strada provinciale, in prossimità della proprietà dell'attore, il nesso causale dei danni al fabbricato attoreo. (Si veda la relazione di consulenza suppletiva,

Remo Ferraro

pagg. 10 - 12 laddove risulta relazionato che *“che il fabbricato attoreo presenta attualmente effettivamente uno stato lesionale superficiale del tipo compatibile con le sollecitazioni da vibrazioni e scuotimento”* ed ancora che *“ le lesioni superficiali relative solo alla disgregazione delle malte, come quelle rilevate al fabbricato dell'attore e il distacco delle mattonelle esterne, sono causati proprio da fenomeni vibratorii e da piccoli scuotimenti. In pratica la struttura, capace di resistere alle forti sollecitazioni causate dai terremoti, ha subito, invece, i particolari dissesti descritti minuziosamente nella precedente ctu, a causa di sollecitazioni più piccole ma di natura diversa, anche a causa della sua età. Se, invece, si fosse riscontrato un quadro fessurativo più consistente con lesioni passanti ben più gravi e preoccupanti dal punto di vista dell'equilibrio strutturale generale dell'immobile, allora il fenomeno scatenante non sarebbe certamente potuto essere quello vibratorio perché di entità troppo piccola e solo allora, presumibilmente, si sarebbe potuto accettare la tesi del consulente di parte”*.

E che quella strada sia stata oggetto di intense vibrazioni e/o sollecitazioni a causa del traffico veicolare dei mezzi pesanti e di una inadeguata massicciata della sede stradale, emerge anche dal verbale di sopralluogo redatto in data 9.11.1999 dai tecnici comunali laddove risulta verbalizzato che *“è incontestabile che il transito dei mezzi pesanti crea delle vibrazioni”*.

Ciò precisato, sussiste la responsabilità di entrambe le amministrazioni convenute in pari misura.

Sul punto infatti deve osservarsi che l'Amministrazione Provinciale ha ommesso una corretta manutenzione della strada, realizzata nei primi del '900, ovvero sia del manto stradale capace di impedire l'insorgere di cause di

Renzo Ferraro

pericolo per i cittadini, tenuto conto della evoluzione e dell'intensità del traffico veicolare che detta strada ha subito nel corso dell'ultimo ventennio, non potendosi addurre, al fine di escludere la sua responsabilità, l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo sulla rete viaria, in considerazione del tipo di strada o della sua estensione, atteso che proprio le caratteristiche della strada, le sue dotazioni e i vari strumenti che il progresso tecnologico appresta rendono possibili controlli continui, favorendo interventi, sia prodromici che immediati, che diano garanzia agli utenti. Nel mentre, il Comune di Airola non ha adottato tutti quegli accorgimenti, rientranti nella sua competenza, volti ad una corretta e sicura regolamentazione del traffico, ai sensi degli artt. 6 comma 4/b e 7 comma 3 del C.d.S..

Comunque, ogni eccezione, contestazione e deduzione dei convenuti, in ordine ad una loro mancata responsabilità risulta essere superata dalla circostanza che, nel corso di questo giudizio, il manto stradale risulta essere stato rifatto a cura dell'Amministrazione Provinciale e che il Comune di Airola con delibera del 14.2.2003 ha disposto il divieto di transito ai mezzi pesanti su detta strada (si vedano pagg. 5 e 9 della relazione tecnica di Ufficio suppletiva), con ciò riconoscendo ulteriormente la fondatezza delle doglianze attoree.

Consegue a tutto quanto sopra detto che le convenute amministrazioni devono essere condannate al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 14.349,55, così come accertata e quantificata all'attualità dal CTU con il computo metrico allegato all'elaborato peritale, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale, al fine di realizzare il ripristino integrale del patrimonio del danneggiato per il pregiudizio subito

Rino Ferraro

per il ritardo nell'ottenere la disponibilità dell'equivalente pecuniario.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

A carico delle convenute vanno, altresì, poste le spese di CTU, liquidate come in atti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Airola, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattese e respinte, in accoglimento della domanda, condanna, in egual misura ed in via solidale, l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante, il Presidente pro tempore, e il Comune di Airola, in persona del suo legale rappresentante, il Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 14.349,55, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (20.9.2001) fino all'effettivo soddisfo. Condanna, altresì, le Amministrazioni convenute, sempre in egual misura e in via solidale, alla rifusione delle spese processuali, in favore di Maglione Vincenzo, liquidandole in complessivi € 3.460,23 per spese, di cui € 2.992,73 per la consulenza tecnica di ufficio, euro 2.800,00 per diritti, euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ex art. 14 T.F., CPA ed IVA, attribuendole all'Avv. Alberto Basilicata, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari.

Airola 28.10.2008

Il Cancelliere (C1)
SCHETTINO Crescenzo

Il G.O.T.

dott. Remo Ferraro
Remo Ferraro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

28 OTT. 2008

IL CANCELLIERE



Repubblica Italiana in nome della Legge

Comandiamo a tutti gli Uff. giudizi. che ne siano richiesti e a chiunque spetti di eseguire a esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di pari assistenza, a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di conservarli, quando ne siano legalmente richiesti.


Airola, 5 NOV. 2008

Il Giudice
S. CHIARINI

Es presente copia e conforme alla copia esecutiva rilasciata a

pari date all' Alberto Berricchi nella qualità

Airola



Il Cancilliere
[Signature]

Relata di notifica

A richiesta dell'av. Albert Berricchi, pro. cau. di maggiore vicinanza attore, io sottoscritto Uff. Giud. del detto Tribunale di Benevento ho - oggi - notificato n. 1 copia conforme, es aut. v. della sentenza depositata il 28/10/2008, n. 13/2008/259 - emessa dal G. Uff. Primo Ferraro della S. On. Tribunale di Benevento - G. n. 275/08 all' Amministratore Provinciale di Benevento ripersona del Presidente pro. legale opp. se - nel domicilio eletto presso il procuratore sostituto, av. Raffaele Camporeale, Campa Annunziata n. 3 82100 / Benevento -

una copia conforme, all'indirizzo del servizio postale, con n. 1 copia

5 NOV. 2008

[Signature]

U. N. E. P.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE DISTACCATA DI AIROLA

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari

N. 3831 del Cronol.

Civile
Penale

Postaraccomandata

Posteitaliane

AR € 6,00

EL04024a53 - 92106



99002 - 82011 AGENZIA AIROLA 03/ (BN) 11.11.2008 14 14

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

AVVERTENZE

Deve consegnarsi possibilmente al destinatario.
Se que... consegnato ad un...
della...
adde...
purch...
magg...
Se il...
ricev...
posta...
destinatario o dalle persone am...
deve rilasciare avviso, inviando raccomandata di ufficio.

AG



76311108960-0



Egr. Sig. Avv.

Raffaelli Lamparelli

Quale giudice della

Provincia di Benevento -

Rampa Annunziata 3

82100 Benevento